

In esecuzione della presente deliberazione sono stati emessi i seguenti mandati:
 N. _____ del _____ di €. _____
 N. _____ del _____ di €. _____
 Il Ragioniere

COMUNE DI CALATABIANO
 Provincia di Catania

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 115 DEL 15 DIC. 2010

OGGETTO: Ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 29320080002053937/000 emessa da SE.RI.T spa Agente della riscossione per la provincia di Catania. Determinazione a resistere in giudizio e contestuale conferimento mandato per la rappresentanza processuale del Comune al Sindaco.

L'anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 10,10 e segg., nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Sigg.ri :

COMPONENTI GIUNTA COMUNALE	Carica	Presente	Assente
1.-PETRALIA dr. arch. ANTONIO FILIPPO	SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. FAZIO ANTONINO	V. SINDACO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 SAMPERI dr.. SALVATORE	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.-LA LIMINA CARMELO	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. SPINELLA CARMINIA	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. SPOTO geom. AGATINO	ASSESSORE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.-DESTRO MIGNINO SIMONA	ASSESSORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Non sono intervenuti i Sigg.ri Destro Mignino Simona
 Presiede il Sig. Sindaco.
 Partecipa il Segretario Comunale Dott. Concetta Puglisi.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
 Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dall'art. 1, lett. i), della L.R. n. 48/91, sostituito dall'art. 12, l.r. n. 30/2000;
 Con voti unanimi e favorevoli,

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti:
 aggiunte /integrazioni:

 modifiche/sostituzioni :

Con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, 2° comma, della L.R. n. 44/91;

(1) segnare con x le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 14 DIC. 2010

OGGETTO: Ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 29320080002053937/000 emessa da SE.RI.T spa Agente della riscossione per la provincia di Catania. Determinazione a resistere in giudizio e contestuale conferimento mandato per la rappresentanza processuale del Comune al Sindaco.

Proponente:

data: 09.12.2010



Il Responsabile Area Tributi

Petralia Pancrazio

PREMESSO

CHE nei confronti del Sig. D'Allura Giuseppe, SE.RI.T spa Agente della riscossione per la provincia di Catania ha emesso il preavviso di fermo di beni mobili registrati n. 29320080002053937/000, che per il Comune di Calatabiano fa riferimento alla cartella esattoriale n. 29320030017378511000 per omesso versamento ICI anno 1997;

CHE il suddetto Sig. D'Allura Giuseppe ha proposto ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania avverso il superiore preavviso di fermo di beni mobili registrati, trasmettendone copia assunta al Protocollo del Comune di Calatabiano al n. 15490 in data 11/12/2008;

RITENUTA l'infondatezza delle motivazioni addotte a sostegno delle pretese della parte ricorrente;

RAVVISATA l'opportunità che il Comune si costituisca in giudizio per resistere alla istanza della parte avversa e per sostenere la legittimità della propria pretesa di pagamento;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare il Sindaco alla rappresentanza dell'Ente nel processo giudiziario in argomento;

PROPONE

1) **CHE** il Comune si costituisca per resistere nel giudizio promosso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania di cui in premessa;

2) **DI CONFERIRE** mandato per la rappresentanza processuale del Comune al Sindaco, che potrà delegare l'assistenza tecnica al Responsabile dell'Area Tributi Sig. Petralia Pancrazio.


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 120 DEL 14 DIC. 2010

1) PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n° 142 recepita dalla L.R. n° 48/91 , sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 , in ordine alla regolarità tecnica si esprime **PARERE: favorevole**

Per i seguenti motivi:

Calatabiano li 09.12.2010



Il Responsabile Area Tributi
Petrina Pancrazio

SALVATRICE CATALDI

AVVOCATO

TEL./FAX 095 65 42 58

Via Genova, 21 - 95040 RAMACCA (CT)

CELL. 3407826201

e-mail: cataldis@freemail.it

COPA
15498

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI CATANIA

RICORRE

D'ALLURA GIUSEPPE, nato a Calatabiano il 6.10.1935, cod. fisc.

DLLGPP35RO6B384C, elettivamente domiciliato in Ramacca (Catania), via Genova, n. 21, nello studio dell'avv. Salvatrice CATALDI che lo rappresenta e difende per procura a margine del presente atto;

Nomino mio difensore in ogni fase e grado di questo procedimento, nell'eventuale chiamata di terzo in causa ed in garanzia, nell'eventuale domanda riconvenzionale, esecuzione, opposizione, reclamo, appello l'avv. Salvatrice CATALDI, alla quale conferisco anche il potere di nominare sostituti, rinunciare agli atti, conciliare e transigere, spiccare atti di precetto, incassare somme e rilasciare quietanze. Autorizzo il trattamento illimitato dei miei dati personali e sensibili. Eleggo domicilio in Ramacca (CT), via Genova n. 21.

AVVERSO

Il preavviso di fermo di beni mobili registrati (comunicazione n. 29320080002053937/000 notificata il 21.10.2008) per tributi iscritti a ruolo, concernenti: 1) asseriti crediti IRPEF, relativi all'anno 1995 nei confronti dell'Agenzia dell'Entrate Ufficio di Catania, 2) asseriti crediti ICI, relativi all'anno 1997, 3) asseriti contrav. Cod. Strada, relative all'anno 1999, 4) asseriti omessi versamenti dei contributi al S.S.N. fissi/percentuali e somme aggiuntive afferenti gli anni compresi tra il 1988 ed il 1991. Con istanza di sospensione cautelare ex art. 47 del D. lgs. 546/92.

MOTIVI

Il preavviso di fermo fa riferimento alle seguenti cartelle:

1. cartella di pagamento n. 293 R293 2003 777 635 7000, che si asserisce notificata in data 9.8.2002;
2. cartella di pagamento n. 293 R293 2003 001 737 8511000, che si asserisce notificata in data 27.6.2003;
3. cartella di pagamento n. 293 R293 2004 005 072 7983000, che si asserisce notificata in data 06.12.2004;
4. cartella di pagamento n. 293 R293 2006 013 744 5904000 notificata in data 30.5.2007.

Per complessi € 5.976,18 a titolo di imposte, sanzioni, interessi e spese.

Il ricorrente non ha mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 293 R293 2003 777 635 7000.

Lo si evince non solo dal dettaglio della cartella (pag. 2) ma anche dall'estratto di ruolo prodotto: non viene indicata alcuna data di notifica nel frontespizio dove vengono elencati analiticamente i titoli per i quali sono dovute somme di denaro, alla voce "diritti di notifica" viene indicato € 0,00.

Giuseppe D'Allura
VERA LA FIRMA
Salvatrice Cataldi

Si eccepisce, quindi, l'inesistenza e/o la nullità dell'impugnata iscrizione a ruolo, della cartella di pagamento e dell'impugnata richiesta di pagamento con preavviso di fermo di beni mobili registrati.

Si eccepisce l'inesistenza e/o la nullità dell'impugnata iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 11 del DLT 504/1992.

Pertanto, l'ente esattore non ha più diritto di esigere la sanzione, atteso che, come si evince dall'esame della cartella esattoriale sopra indicata, l'anno di riferimento del tributo che si asserisce dovuto è il 1997, pertanto la richiesta di pagamento con preavviso di fermo di beni mobili registrati avviene ben oltre i termini dalla legge previsti. Si sono estinte le asserite obbligazioni pecuniarie per cui agisce la SE.RI.T. SICILIA, S.P.A., la quale non può più vantare alcun credito nei confronti del ricorrente, di conseguenza l'esecuzione non può avvenire in assenza di un titolo idoneo.

Attesa l'assoluta illegittimità della richiesta di pagamento con preavviso di fermo di beni mobili registrati e dell'iscrizione a ruolo, nessuna sanzione può concretamente essere irrogata all'odierno ricorrente.

Il ricorrente non ha mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 293 R293 2004 005 072 7983000 concernente infrazioni alle norme della circolazione stradale rilevate nell'anno 1999.

(Si precisa che anche tale atto è impugnabile dinnanzi alla commissione tributaria così come previsto dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 che ha attribuito alla competenza del giudice tributario le controversie circa il fermo amministrativo di beni mobili, così come emerge anche dalla disciplina dettata dalla risoluzione n. 2/e del 9.1.2006 dell' Agenzia delle Entrate, poiché tale atto è immediatamente lesivo della posizione soggettiva del contribuente e, quindi atto impugnabile avanti alle commissioni tributarie. – Commiss. Trib. Prov. Lazio Roma, sez. VIII, 27.6.2007, n. 246.)

In primo luogo si eccepisce **l'intervenuta prescrizione del diritto**, atteso che, come si evince dalla cartella esattoriale sopra esposta, fa riferimento a infrazioni alle norme del codice della strada rilevate più di 3 anni fa (1999).

Si eccepisce, quindi, l'inesistenza e/o la nullità dell'impugnata iscrizione a ruolo, della cartella di pagamento e dell'impugnato preavviso e fermo di beni mobili registrati.

Si eccepisce, l'inesistenza e/o la nullità dell'impugnata iscrizione a ruolo per violazione dell'art. 36 ter del D.P.R. 600/73.

Inoltre, trattandosi di Irpef relativa all'anno 1995, la cui dichiarazione è stata presentata nel 1996, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto procedere al controllo formale entro il 31.12.1998.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 36 ter del D.P.R. 600/73, poi, avrebbe dovuto dare comunicazione al contribuente dell'esito del controllo e ciò al fine di consentirgli di fornire tutta la documentazione giustificativa dei dati dichiarati.

In subordine, si rileva la nullità dell'impugnata cartella di pagamento per decadenza, in quanto risulta violato il disposto dell'art. 17 D.P.R. n. 602/1973, il quale prevede che "Le somme dovute dai contribuenti sono iscritte nei ruoli esecutivi a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione...".

Trattandosi di dichiarazione relativa all'anno 1995 presentata nel 1996, l'Ufficio avrebbe dovuto procedere alla notificazione della cartella in questione entro e non oltre il 31.12.1999; la stessa non è stata invece mai ritualmente notificata.

Attesa l'assoluta illegittimità dell'impugnato preavviso di fermo e dell'iscrizione a ruolo, nessuna sanzione può concretamente essere irrogata all'odierna ricorrente.

Il ricorrente non ha mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 293 R293 2003 001 737 8511000.

Lo si evince non solo dal dettaglio della cartella (pag. 2) ma anche dall'estratto di ruolo prodotto: non viene indicata alcuna data di notifica nel frontespizio dove vengono elencati analiticamente i titoli per i quali sono dovute somme di denaro, alla voce "diritti di notifica" viene indicato € 0,00.

Si eccepisce, altresì, la mancanza di una preventiva notifica del verbale di accertamento poiché il ricorrente non ne ha mai avuto notizia alcuna fino alla data di ricezione del preavviso di fermo di beni mobili registrati; si eccepisce, altresì, l'inesistenza o la nullità della notificazione non essendo state rispettate le norme di legge in materia.

Pertanto, non essendo intervenuto nessun altro atto che abbia interrotto il decorso della prescrizione si è estinto il diritto del Comune, il quale non può più vantare alcun credito nei confronti dell'attore, di conseguenza l'esecuzione da parte delle Società esattrici, nel caso che qui ci occupa la convenuta SE.R.I.T., non può avvenire essendo maturato il termine di prescrizione triennale previsto dalla Legge Finanziaria 208 che all'art. 144 n. 5 che sancisce: "la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti all'iscrizione a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.

Per mero scrupolo difensivo si eccepisce, altresì, che la cartella di pagamento non consente nemmeno di identificare né il veicolo che si asserisce aver commesso la violazione al Codice della Strada, né il tipo di infrazione commessa, limitandosi a riportare sotto la voce: "DESCRIZIONE" un generico richiamo alla "L. 689/81 CONTRAVV. CODICE STRADA", né tanto meno si riesce ad evincere la norma del Codice della Strada di cui si asserisce la violazione. Non vi è dubbio che tale procedura, oltre che gravemente lesiva dei principi in materia di trasparenza dell'azione amministrativa che un concessionario di pubblico servizio è tenuto ad osservare, calpesta in modo irreparabile il diritto di difesa che rischia di rimanere paralizzato per mancanza di una contestazione certa ed inequivoca.

Per quanto concerne la cartella di pagamento n. 293 R293 2006 013 744 5904000, notificata in data 30.5.2007, è stata ritualmente impugnata dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Catania che in data 20.11.2008 ha dichiarato cessata la materia del contendere poiché è già stato effettuato lo sgravio da parte dell'Ente competente. Con riserva di produrre, qualora

richiesto, il provvedimento della Commissione Tributaria Provinciale di Catania.

Pertanto, si evidenzia la responsabilità dell'ente impositore in seguito all'omesso sgravio del ruolo con conseguenziale condanna alla rifusione delle spese di lite (Cfr. Commiss. Trib. Prov. Piemonte Torino, Sez. XII, 21.4.2008, n. 9).

Si eccepisce, altresì, l'illegittimità del preavviso di fermo amministrativo poiché **l'esattore non ha fornito la prova del periculum in mora che giustifica il provvedimento** (Cfr. Commiss. Trib. Prov. Lazio Roma, Sez. I, 24/07/2007, n. 269). Tale prova è tanto più necessaria considerate le conseguenze pregiudizievoli che conseguono dal fermo del veicolo alla vita del ricorrente, anziano, che vive da solo con la moglie ammalata fuori dal centro abitato, e l'autovettura che l'ente esattore intende sottoporre alla procedura di fermo amministrativo è l'unica funzionante che possiede.

Il Concessionario del servizio di riscossione è direttamente responsabile dell'illegittimo preavviso di fermo amministrativo o del fermo vero e proprio dell'autoveicolo, il ricorrente ha subito un danno, sia economico che esistenziale, ed ha pertanto diritto al risarcimento e al pagamento delle spese del giudizio.

Per i motivi esposti

VOGLIA

Codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale **annullare** l'impugnato preavviso di fermo di beni mobili registrati, l'eventuale fermo, l'iscrizione a ruolo e le cartelle di pagamento sopra descritte per i seguenti motivi:

- la cartella di pagamento n. 293 R293 2003 777 635 7000 per omessa notifica di quest'ultima o per violazione dell'art. 36 bis del D.P.R. 602/73 o, in ulteriore subordine, dichiarare la nullità dell'impugnata cartella di pagamento per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. 602/73 e /o prescrizione;
- la cartelle di pagamento n. 293 R293 2003 001 737 8511000 per intervenuta decadenza ai sensi dell'art.11 del DLT 504/92 e/o prescrizione.

- la cartella di pagamento n. 293 R293 2004 005 072 7983000 per omessa notifica e per intervenuta prescrizione;
- la cartella di pagamento n. 293 R293 2006 013 744 5904000, notificata in data 30.5.2007, perchè la Commissione Tributaria Provinciale di Catania si è già pronunciata dichiarando **cessata la materia del contendere poiché è già stato effettuato lo sgravio da parte dell'Ente competente.**

Condannare i convenuti al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente.

Con vittoria di spese ed onorari da distrarre ai sensi dell'art. 93 c.p.c. al sottoscritto difensore.

Si chiede la trattazione del presente ricorso in pubblica udienza.

Considerato l'evidente fondatezza dei motivi di impugnazione e la sussistenza del *fumus boni iuris* e considerato altresì che la riscossione coattiva del carico iscritto a ruolo per l'importo di €. 5.976,18 sarebbe di grave pregiudizio per il ricorrente


SI CHIEDE

a codesta On.le Commissione Tributaria Provinciale in via preliminare, ricorrendo i gravi motivi di cui all'art. 47 D. Lgs. 546/92, la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato e della riscossione del conseguente carico tributario iscritto a ruolo, con il preavviso di fermo di beni mobili registrati e le cartelle di cui in premessa, considerato che il ricorso è palesemente fondato e sussiste il pericolo di un danno grave ed irreparabile, tenuto conto dell'importo richiesto e dell'attuale condizione economica del ricorrente che è pensionato.

Si allega copia del preavviso di fermo dei beni mobili registrati e dell'estratto di ruolo.

Catania, 28.11.2008

Avv. Salvatrice Cataldi



RELATA DI NOTIFICA

Certifico io sottoscritto A. Uff. Giud., addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte di Appello di Catania, di avere notificato in data odierna e ad istanza della dott.ssa Salvatrice CATALDI, nel nome, il superiore ricorso, all':

~~MONTEPASCHI SE.R.I.T. S.p.A., Concessionario del servizio nazionale di riscossione per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Catania, Porto Ulisse, n. 51, ed ivi consegnandone copia a mani~~

~~AGENZIA DELE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in Catania, Via Orlando Monsignor Domenico, n. 1, ed ivi consegnandone copia a mani~~

8/11/2008



U.N.E.P.
CORTE D'APPELLO CATANIA
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
Di Bella Gaetano

~~COMUNE DI CALATABIANO, in persona del legale rappresentante pro tempore~~
~~DOMICILIATO IN CALATABIANO VIA TRIFICO SORDATO N. 13,~~
~~consegnandone copia a mezzo del servizio postale con plico raccomandato~~

con A. R. n.

~~COMUNE DI CATANIA – POLIZIA MUNICIPALE -, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Catania, via Veniero n. 7, ed ivi consegnandone copia a mani di~~

Il presente verbale di deliberazione, dopo lettura, si sottoscrive.

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Concetta Puglisi.

La presente Deliberazione è trasmessa ai Capigruppo con nota n..... del.....

L'Addetto

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal 16/12/10 al 31/12/10
col n. 1097 del Registro pubblicazioni

Il Messo Notificatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo Notificatore, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a norma dell'art. 11, della L.R. 44/91 e ss.mm. ed ii., dal _____ al _____, e che, contro la stessa, non sono stati presentati reclami.

li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Concetta Puglisi.

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA:

a) ai sensi dell'art. 12, comma 4 - 2 (1), della L.R. n. 44/91;

(1) Cancellare ciò che non interessa.

Dalla Residenza Municipale, li 15/12/10

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Concetta Puglisi



COMUNE DI CALATABIANO
Provincia di Catania
Copia _____ all'originale
per uso _____
Calatabiano, li 17 DIC. 2010
IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è stata trasmessa per

l'esecuzione all'Ufficio _____

li _____

Il Responsabile dell'Ufficio Segreteria